



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

GF/U/2016
Circ. n. 658/XVIII Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
27/01/2016 U-rsp/447/2016

Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia



OGGETTO: requisiti per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi del Ministero dell'Interno – art. 7 del D.M. 05/08/2011. Criterio di calcolo del quinquennio di riferimento.

Caro Presidente,

in allegato si trasmette la comunicazione pervenuta dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPREV n. 15614 del 29/12/2015) che stabilisce i criteri per il calcolo della decorrenza del cosiddetto "quinquennio di riferimento".

Nell'occasione si ricorda che, come previsto dal D.M. 05/08/2011, il 26/08/2016 terminerà il primo quinquennio di riferimento per coloro che erano già iscritti agli elenchi alla data di entrata in vigore del DM 05/08/2011.

Dopo tale scadenza, per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio decorrerà un nuovo quinquennio; con l'inizio del nuovo quinquennio si azzereranno i crediti eventualmente cumulati in eccesso e ricomincerà il calcolo dei crediti formativi.

Viceversa, gli iscritti che non avranno completato l'aggiornamento obbligatorio entro il 26/08/2016 saranno temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero dell'Interno con l'interdizione all'esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, pena la segnalazione al consiglio di disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione.

Gli atti emessi e sottoscritti dai professionisti antincendio in regime di sospensione sono nulli.

Come precisato nell'allegata comunicazione dei Vigili del Fuoco, il professionista antincendio sospeso sarà reintegrato negli elenchi a seguito del completamento delle n. 40 ore di aggiornamento obbligatorio, con l'inizio di un nuovo quinquennio di riferimento.

Non è previsto un limite di durata del periodo di sospensione.

Il CNI, per il tramite del Gruppo di Lavoro Sicurezza coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, sta collaborando con la Direzione centrale dei Vigili del Fuoco per



garantire prossimamente ai professionisti antincendio l'accessibilità diretta all'anagrafe dei crediti formativi tramite il portale Mying e non solo tramite le segreterie degli Ordini provinciali.

Resta comunque sempre aperto il dialogo tra il CNI ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per perfezionare il sistema di gestione degli elenchi dei professionisti antincendio.

Con l'occasione si esortano gli Ordini a proseguire in maniera incessante nell'attività formativa valida per l'aggiornamento dei professionisti antincendio, nell'ottica di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.M. 05/08/2011.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

Allegato: DCPREV n. 15614 del 29/12/2015 - Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi del Ministero dell'Interno – art. 7 del D.M. 05/08/2011



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

- Alle Direzioni Regionali/Interregionali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI
- Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre, 114 - 00187 - ROMA
- Al Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C.
Via di S. Maria dell'Anima, 10 - 00186 - ROMA
- Al Consiglio Nazionale dei Chimici
Piazza S. Bernardo, 106 - 00187 - ROMA
- Al Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali
Via Po, 102 - 00198 - ROMA
- Al Consiglio Nazionale dei Geometri e dei G.L.
Piazza Colonna, 361 - 00187 - ROMA
- Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I.L.
Via di San Basilio, 72 - 00187 - ROMA
- Al Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e A.L.
Via Poste Succursale, 1 - 47100 - FORLÌ
- Al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei P.A.L.
Via Merulana, 38 - 00185 - ROMA
- Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76a - 00153 - ROMA
- Alla Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali - SEDE
- Alla Direzione Centrale la Formazione - SEDE
- Alla Direzione Centrale Emergenza e il Soccorso Tecnico - SEDE
- Alla Direzione Centrale Risorse Umane - SEDE

OGGETTO: Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno –
Art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.

Come noto, l'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che, per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti antincendio devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni, a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ovvero, per coloro che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal 27 agosto 2011.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Con l'approssimarsi della scadenza del primo quinquennio di riferimento, il 26 agosto 2016, si rende necessario fissare i criteri per ripristinare l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno di quei professionisti antincendio che, al termine del quinquennio di riferimento, sono stati sospesi dal proprio Ordine/Collegio provinciale per carenza di aggiornamento in materia prevenzione incendi.

Al riguardo, sentiti codesti Consigli Nazionali, si riportano in Allegato 1, le modalità individuate, sulla base di esigenze di semplicità e snellezza e ad invarianza dell'attuale quadro normativo.

In accordo con la Direzione Centrale per le risorse Logistiche e Strumentali sarà, con successiva comunicazione, messa a disposizione degli Ordini/Collegi provinciali la nuova versione dell'applicativo informatico per la gestione dei professionisti antincendio, aggiornata con le indicazioni contenute nella presente.

Si rivolge cortese richiesta affinché gli Uffici in indirizzo assicurino la comunicazione della presente nota agli uffici di competenza.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

ALLEGATO 1

Modalità di superamento del quinquennio di riferimento

Come schematizzato in figura 1, al termine del quinquennio di riferimento, l'Ordine/Collegio provinciale accerta il mancato completamento delle 40 ore di aggiornamento e sospende il professionista interessato.

Lo stesso professionista permane sospeso fin quando non completa le ore di aggiornamento mancanti; completato il mantenimento obbligatorio, l'Ordine/Collegio provinciale provvede a ripristinare l'iscrizione del professionista negli elenchi e, da quella data, inizierà un nuovo quinquennio di riferimento, indipendentemente dalla durata del periodo di sospensione.




Figura 1